



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
COMITATO REGIONE LIGURIA  
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

**Vista** la denuncia a carico del giocatore BOTTINO GIUSEPPE cartellino n. 325765 Soc. Bocciofila LA LOANESE pervenuta all'arbitro BERTO CLAUDIO riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara PROVINCIALE del 08.07.15 svoltasi a BORGHETTO presso la Soc. BORGHETTO SS.

**ritenuta** la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di gara provinciale,

**rilevato** che nella citata denuncia l'arbitro riferisce che "IL GIOCATORE HA AGGREDITO IN MODO BARBARO L'AVVERSARIO METTENDO LE MANI IN FACCIA E PROFERENDO INSULTI E MINACCE SIA NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO CHE DELL'ARBITRO "

**rilevato** che il comportamento in oggetto costituisce violazione dell'art. 61 comma 3 lettera b del R.G. e D.

**rilevato** inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società è punibile per il combinato disposto dall'art. 61 comma 2 e comma 7 lettera c del R.G. e D.

tutto ciò ritenuto e premesso  
IRROGA

A **BOTTINO GIUSEPPE** cartellino n. 325765 la squalifica di 2 MESI con decorrenza dal 25 LUGLIO e sino al 25 SETTEMBRE 2015

**condanna** la società Bocciofila LA LOANESE al pagamento della multa di € 206,58 da versarsi alla segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione preavvertendo della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Società e dei tesserati da ogni attività federale ( art. 60 comma 6 R.G. D. )

Genova 20/07/15

Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Massimo Meattini